

Aggiornamento degli Albi

dei cittadini che possono assumere l'ufficio di Giudice
Popolare nelle Corti di Assise o nelle Corti di Assise di Appello
per il biennio 2018-2019

Il Sindaco

Visto l'art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, modificato dall'art. 3 della Legge 5 maggio 1952, n. 405, relativa al riordinamento dei giudici di Assise;

Visto l'art. 2 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1441, circa la partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise e nei Tribunali per minorenni;

invita

tutti i cittadini (uomini e donne) residenti nel Comune, che siano in possesso dei requisiti in appello indicati, a chiedere all'Ufficio Comunale **NON PIU' TARDI DEL MESE DI LUGLIO p.v.**, di essere iscritti nei rispettivi elenchi dei giudici popolari di Corte di Assise o di Corte di Assise di Appello.

I requisiti necessari per essere iscritti nei suddetti elenchi ad assumere quindi l'ufficio di giudice popolare sono i seguenti (artt. 9 e 10 legge 10 aprile 1951, n. 287) :

- a. cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici;
- b. buona condotta morale;
- c. età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
- d. licenza scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo, per i giudici di Corte di Assise;
- e. licenza di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo, per i giudici di Corte di Assise di Appello.

Non possono assumere l'Ufficio di giudice popolare (art. 12 legge 10.04.1951, n. 287);

1. i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
2. gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dallo Stato, in attività di servizio;
3. i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Gli interessati per qualsiasi informazione possono rivolgersi all'Ufficio competente del Comune.

Nago-Torbole 10 aprile 2017



IL SINDACO